



Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
direttore: Dr. Arch. Enrico Sabatini

**INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO
QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTE RINNOVABILE, NEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. -
C.I.G. N. 8487307B4B.**

Premesse e oggetto

La presente lettera invito, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, indetta dall'Azienda USL della Romagna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la conclusione di Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di contratti d'appalto (cd. Contratti Applicativi), relativi a LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, NEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

La procedura in oggetto è stata disposta, unitamente all'indagine di mercato che l'ha preceduta, con Determinazione a contrarre del Direttore U.O. Progettazione e Sviluppo edilizio n. 3453 del 26/10/2020 ed è espletata mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall'art. 1 comma 2 b) della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, con applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La ditta in indirizzo, a seguito di estrazione tra tutte le manifestazioni di interesse ammesse, è invitata a partecipare alla suddetta procedura negoziata che sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e nei relativi allegati.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER).

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

N.B.: si precisa che il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura telematica, che assicura l'integrità delle offerte, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.

La documentazione di gara è disponibile integralmente al seguente link:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, all'interno della piattaforma SATER.

La lettera invito è consultabile anche sul sito dell'Azienda Usi della Romagna <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/Intercenter è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

La documentazione di gara è costituita da:

- A. lettera d'invito/disciplinare di gara e relativi allegati;
- Facsimile istanza di partecipazione (Allegato 1 alla lettera invito)
 - Attestazione pagamento imposta di bollo (Allegato 2 alla lettera invito)
 - dichiarazioni integrative (Allegato 3 alla lettera invito)
 - dichiarazione impegno RTI (Allegato 4 alla lettera invito)
 - Patto di integrità (Allegato 5 alla lettera invito)
 - dichiarazione ausiliaria (Allegato 6 alla lettera invito)
- B. elaborati progettuali.

La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Estremi validazione progetto (art. 26 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): progetto validato in data 19/10/2020, acquisito agli atti con Prot. 2020/0275152/A del 19/10/2020.

Importo stimato: € 5.000.000,00 IVA esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati nei singoli Contratti applicativi/Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d'asta;

- **Costo manodopera** (art. 23 comma 16 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): **€ 1.729.500,00**

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Si elencano di seguito le lavorazioni con i relativi importi riconducibili alle sottoelencate categorie di cui all'All. "A" del D.P.R. 207/2010

Lavorazione	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS30	IV	si	1.900.000,00	prevalente	sì (max 30%) NO AVVALIMENTO

Lavorazione	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Impianti termici e di condizionamento	OS28	III BIS	si	1.550.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	Si
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	III	no	1.200.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
Finiture generali di natura edile e tecnica	OS7	II	no	350.000,00	Scorporabile/ subappaltabile	si
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				5.000.000,00		

Il totale è comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati nei singoli Contratti applicativi/Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Si precisa che:

- Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste.
- In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati, del DPR 207/2010.

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare/lettera invito di gara.

Si precisa che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio, in alternativa indicano la consorziata per cui concorrono.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono indicare per quali consorziati concorrono.

I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al Consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e **devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta.**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

1.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., **i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziati o da tutte le Imprese retiste individuate per la partecipazioni alla gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione del Consorzio stesso, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto è fatto obbligo ai consorziati indicati di produrre anch'essi il DGUE di cui al punto 3.1.2**, compilando il modello presente sul SATER predisposto appositamente per le consorziate esecutrici.

1.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

E' richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del Codice ed in particolare l'iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. **(da dichiarare nella parte IV CRITERI DI SELEZIONE punto A IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE) del DGUE).**

Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

1.4 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del DPR 207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell'AQ secondo quanto di seguito precisato.

Si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità

1.4.1 Imprese singole

L'Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, **deve essere in possesso di:**

- ✓ **attestazione SOA in corso di validità per cat. OS30 class. V**
- ✓ oppure
- ✓ **attestazione SOA in corso di validità per cat. OS30 class. IV**
- ✓ **attestazione SOA in corso di validità per cat. OS28 class. III BIS**
- ✓ **attestazione SOA in corso di validità per cat. OS6 class. III**
- ✓ **attestazione SOA in corso di validità per cat. OS7 class. II**

qualora **non sia** in possesso dei requisiti relativi a una o più delle categorie scorporabili **OS28, OS6, OS7**, i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, cumulandone l'importo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 1 e 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento per la categoria di opere OS30.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010, la qualificazione in Categoria OG11 abilita a eseguire lavori in OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Per entrambe le categorie

congiuntamente, la categoria OG11 deve coprire la somma degli importi dei lavori OS28 e OS30. Non è possibile sommare le qualifiche OG11 e OS30 per raggiungere la classifica richiesta in OS30 oppure sommare le qualifiche OG11 e OS28 per raggiungere la classifica richiesta in OS28.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OS28**, poiché appartenente a categorie relative a opere generali e specializzate diverse da quella prevalente, come individuate nell'allegato A del DPR 207/2010 e indicate dall'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, a "qualificazione obbligatoria", potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per la suddetta categoria scorporabile, dovrà rendere **obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE** da cui risulti la **volontà di subappaltare** le lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria oppure tali lavorazioni dovranno essere eseguite da mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale o ricorrendo all'avvalimento.

I concorrenti non hanno invece l'obbligo di dimostrare di essere in possesso di specificata qualificazione per le categorie scorporabili **OS6 e OS7** a qualificazione non obbligatoria ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47; tali lavorazioni possono essere subappaltate per intero a soggetti in possesso della corrispondente qualificazione, ovvero eseguite direttamente dall'appaltatore ancorché privo di qualificazione, restando inteso che, qualora il concorrente intenda affidarle in subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione indicante le lavorazioni che si intendono subappaltare, pena l'impossibilità di chiederne, successivamente, l'affidamento in subappalto.

E' ammesso il subappalto, fermo restando che l'importo complessivo subappaltabile non può **superare la quota del 40% dell'importo di ciascun contratto applicativo**; in base a quanto prescritto dal comma 5 dell'art.105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto delle opere rientranti nelle categorie **OS30** (categoria cd. "superspecialistica") è consentito **nei limiti del 30%** dell'importo della categoria (detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2 art 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), trattandosi di opere qualificate come "strutture impianti e opere speciali" ai sensi dell'art 2 DM infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016 e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II - titolo III del D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Si precisa che l'attestazione di qualificazione SOA posseduta deve attestare il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; il possesso della certificazione del sistema qualità deve essere posseduto, in caso di associazione temporanea di Imprese, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, da tutte le Imprese per le quali l'importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore alla classifica III.

Il concorrente che abbia richiesto la verifica triennale/intermedia o quinquennale dell'attestazione SOA dovrà produrre copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della suddetta attestazione.

1.4.2 Raggruppamenti temporanei d'impresе, consorzi di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE (art. 45 lett. d), e), f) g) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE **di tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara/lettera invito (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. **Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti**, l'impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come sostituito dall'art 12, comma 9, della legge 80/2014). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa

autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2.

Non è possibile sommare le qualifiche OG11 e OS30 per raggiungere la classifica richiesta in OS30 oppure sommare le qualifiche OG11 e OS28 per raggiungere la classifica richiesta in OS28.

Si precisa che in mancanza di qualificazione in una o più delle categorie scorporabili, il relativo importo va ad incrementare l'importo complessivo della categoria prevalente per il quale occorrerà qualificarsi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE **di tipo verticale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara/lettera invito (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dall'Impresa mandataria capogruppo con riguardo all'importo dei lavori della categoria prevalente eventualmente aumentato dell'importo delle lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i o subappaltabile/i per la quale il soggetto concorrente non intenda qualificarsi. Nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010).

Sono altresì ammessi raggruppamenti di **tipo misto** intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui:

1. i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;
e/o
2. i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale.

Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i RTI di tipo orizzontale, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria prevalente ed al rispettivo importo, mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.

La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, salvo quanto precisato all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 61 D.P.R. 207/2010.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero dei soggetti di cui al suddetto art. 45 comma 2 lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 8, del DPR 207/2010, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, aggregazione.

1.5 DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:

- consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di Imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti Consorzi quali consorziate per cui essi concorrono; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione sia del consorzio che del consorziato (art. 48, comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara dell'Impresa partecipante in forma individuale;

- imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lettere d) - e), f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione;
- impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni (art 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/> Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio INDICATO SUL SATER medesimo.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare/lettera invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL della Romagna da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Azienda USL si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

NB: Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire a sistema file compressi (tipo .zip), si raccomanda di NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli files in esso contenuti non ulteriormente compressi.

In caso di partecipazione di concorrenti in forma associata o consortile (non singola), **per i file che devono essere presentati da più soggetti**, si chiede, possibilmente, di inserire **anche l'indicazione del soggetto cui il documento si riferisce, nel nome del file o in apposite cartelle separate.**

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti i controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file, una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione a corredo richiesta, deve essere redatta preferibilmente sui modelli predisposti dall'Azienda USL della Romagna e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> e sul SATER.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 naturali consecutivi continui** decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

3.1 CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale "Documentazione" contiene la domanda di partecipazione e tutta la documentazione a corredo richiesta, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>

3.1.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

redatta in bollo (€ 16,00)*, preferibilmente secondo il facsimile allegato (**ALLEGATO 1**) contenente le seguenti informazioni:

il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti non ancora costituiti la domanda può essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio **oppure** essere presentata congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

N.B. In caso di presentazione di più istanze di partecipazione l'imposta di bollo deve essere assolta per ogni istanza.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio oppure ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento produrrà distinta domanda di partecipazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, nel caso di aggregazione di rete partecipante nella forma di raggruppamento costituito), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. L'Azienda Usl si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

** Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:*

- Copia del Modello F23 dal quale si evinca l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Azienda Usl della Romagna, Via De Gasperi n 8 Ravenna, cod. fiscale 02483810392, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice TGZ (Direzione Provinciale di RAVENNA - Ufficio Territoriale RAVENNA), nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno (2020) ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura "imposta di bollo", nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.

Oppure

- attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato (ALLEGATO 2) caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.

3.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando preferibilmente il **modello specializzato presente sul SATER**.

In caso di RTI devono essere utilizzati i DGUE appositamente previsti per impresa Mandataria e imprese Mandanti.

In caso di partecipazioni di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il Consorzio utilizza il modello presente su SATER previsto per la Mandataria, mentre per le consorziate esecutrici deve essere utilizzato il modello presente a sistema per le Esecutrici.

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento, inoltre deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto 3.1.10

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, pena **l'impossibilità di ricorrere al subappalto**. Si rinvia all'art. 5 della presente Lettera invito.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 1.2 del presente disciplinare/lettera invito (Sez. A-B-C-D).

Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono rese dal soggetto che sottoscrive il DGUE sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8.11.2017 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito.

Nella dichiarazione di cui al punto 3.1.3 n.2 il concorrente indica i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta

Sez. A MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI (art. 80, comma 1 e 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) si precisa che i suddetti motivi di esclusione operano nei confronti dei soggetti di seguito specificati alla luce delle indicazioni fornite nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- (in caso di altri tipi di società e consorzi):
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali
 - i membri del collegio sindacale (ove presente)
 - i membri del comitato per il controllo sulla gestione, (ove presente)
 - i membri del consiglio di gestione (ove presente)
 - i membri del consiglio di sorveglianza (ove presente)
 - i soggetti che benché non siano membri di organi sociali di amministrazione e controllo risultano muniti poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa)
 - revisore contabile e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 DLGS 231/2001.

- il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di società di capitali o consorzio,
- i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data di invio della presente lettera d'invito/Disciplinare. Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera invito versino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
- il/i direttore/i tecnico/i.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza

- Il socio unico con partecipazione al 100%
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%,
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%

Si precisa che il motivo di esclusione di cui al comma 2 art 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. opera nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati cui è riferito il motivo di esclusione di cui all'art. 80 comma 1.

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

Come precisato nelle Linee guida per la compilazione del DGUE del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22/07/2016, trattandosi di un appalto di lavori pubblici di importo maggiore di 150.000 euro per il quale è necessario essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, i concorrenti non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione), Sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II.

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza

Il DGUE deve essere presentato:

- In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, questi ultimi compilano il modello DGUE presente a sistema per le mandanti, relativamente alla parte II, sez A e sez B, alla parte III, alla parte IV sez A e alla parte VI;
- In caso di operatore economico che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. **ciascuna impresa ausiliaria** deve produrre il DGUE presente sul SATER, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI.

3.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico deve rendere le ulteriori seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando preferibilmente il facsimile ALLEGATO 3:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto (accordo quadro), di tutti gli elaborati progettuali, delle disposizioni contenute nel presente disciplinare/lettera invito e comunque di tutta la documentazione di gara nonché delle eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e di accettarne senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni;
4. di avere preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni locali nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e materiali adeguati all'entità, alla tipologia e alle categorie di lavori previste;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209 del 30/5/2018. Detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta (da cui può essere liberamente consultato e scaricato) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente a secondo della fase):**
 - a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
9. di accettare che la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti e della stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 8 (ultimo periodo) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
10. di essere consapevole che nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e di obbligarsi ad ottemperare a quanto in esso disposto;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **già costituiti/consorzi stabili**:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); **n. 6** (codice di comportamento); ove pertinente **n. 7** (operatori non residenti); ove pertinente **n. 9** (concordato preventivo). e **n. 11** (privacy).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (codice di comportamento); ove pertinente **n. 7** (operatori non residenti); ove pertinente, **n. 9** (concordato preventivo); **n. 11** (privacy).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dai consorzi di cui all'art 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE), **n. 2** (elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3).

3.1.4 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI CONSORZIO O GEIE DI CUI ALL'ART. 45, CO.1, LETT. D), E), G), GIÀ COSTITUITI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA)

Raggruppamento temporaneo: copia scansionata del mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativa procura speciale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Dall'atto di mandato dovrà risultare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte da ciascun concorrente nell'ambito dei propri requisiti.

Consorzio o GEIE: copia scansionata dell'atto costitutivo, statuto o contratto costitutivo con indicazione del soggetto designato quale capofila e dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al Consorzio/GEIE che verranno assunte dai concorrenti consorziati nell'ambito dei propri requisiti posseduti.

3.1.5 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI CONSORZIO DI CUI ALL'ART. 45, CO.2, LETT. D), E) NON ANCORA COSTITUITI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA)

dichiarazione di impegno da redigersi preferibilmente in conformità all'**ALLEGATO 4**, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun concorrente che costituirà il futuro raggruppamento temporaneo/consorzio con la quale:

- a) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- b) indicano, al fine di consentire alla Stazione appaltante la preventiva verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alle imprese raggruppande, il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento.

In particolare:

in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale **dichiarano, compatibilmente con i requisiti di qualificazione posseduti, la quota percentuale** di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascun soggetto; in tale ipotesi i lavori sono eseguiti da ciascun operatore secondo le quote indicate in sede di offerta; è fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione al Raggruppamento, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

in caso di raggruppamenti di tipo verticale **indicano** le categorie di lavori tra quelle individuate nel bando di gara/lettera invito, per cui ciascuna associata intende qualificarsi ed eseguire;

in caso di raggruppamenti di tipo misto indicano le categorie di lavoro, individuate secondo le categorie del bando di gara/lettera invito, per cui ciascuna associata intende qualificarsi e le rispettive quote percentuali di partecipazione alle sub-associazioni orizzontali di ciascun operatore riunito, **compatibilmente con i requisiti di qualificazione posseduti.**

NB: in tutti e tre i casi sopra indicati deve essere indicata la quota percentuale di lavori che ciascuna impresa del raggruppamento intende assumere, tenendo presente che **la somma delle quote percentuali indicate** e che ciascuna impresa del raggruppamento intende assumere, **deve corrispondere al 100% dell'importo della medesima categoria di lavori.**

Nel caso in cui intendano associare imprese ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010; (imprese cooptate)

indicano l'impresa cooptata (denominazione e sede legale della/e stessa/e), e dichiarano altresì:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

3.1.6 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione e di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
2. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione e di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- *(In caso di RTI già costituito)*

copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con **allegato il mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- *(In caso di RTI costituendo)*

copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con **allegate le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di partecipazione ed esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

3.1.7 GARANZIA PROVVISORIA

NB: NON DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020

3.1.8. PATTO D'INTEGRITÀ (ALLEGATO. 5)

debitamente sottoscritto da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, sulla base di quanto indicato al precedente Paragrafo 3.1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

3.1.9. RICEVUTA DEL VERSAMENTO relativa al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **da parte dei concorrenti** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018

N.B. Pagamento non dovuto ai sensi dell'art. 65 D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. 77/2020

3.1.10 AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., **dovrà indicare nel DGUE Parte II, Sezione C**, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare all'interno della **BUSTA DOCUMENTAZIONE**, la seguente ulteriore documentazione:

1. **un DGUE distinto a firma dell'ausiliaria**, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilando il modello presente sul SATER, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
2. **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria**, redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO 6, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti;
3. il contratto **in originale firmato digitalmente**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;**
4. (eventuale) copia attestazione SOA dell'ausiliaria.

3.1.11 PASSOE

di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c) del Codice, il PASSOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, in caso di avvalimento anche le imprese ausiliarie.

La stazione appaltante precisa che il PASSOE, che si ottiene previa registrazione a sistema, non rappresenta giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante una sicura e celere verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6 bis del Codice; pertanto la mancata produzione del PASSOE in sede di gara non costituisce motivo di esclusione, ma nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi, ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

3.1.12 (eventuale non a pena di esclusione) COPIA ATTESTAZIONE SOA

INDICAZIONI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti al momento di presentazione dell'offerta:

- la mandataria/capofila dovrà presentare tutta la documentazione di cui al **paragrafo 3**;
- ciascuna Impresa mandante/consorzata dovrà produrre le dichiarazioni integrative di cui al **paragrafo 3.1.3 con riferimento a n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (codice di comportamento); ove pertinente, **n. 7** (operatori non residenti); ove pertinente, **n. 9** (concordato preventivo) e **n. 12.** (privacy).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento di presentazione dell'offerta:

- **ciascuna delle Impresa raggruppande/consorziate** dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste al paragrafo 3 per quanto dovute, ad eccezione di quelle di cui ai **punti 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.11**, che saranno uniche per l'intero Raggruppamento/consorzio.

3.2 BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

L'operatore economico compilerà l'offerta economica inserendo nel campo previsto il **ribasso percentuale unico offerto, da applicare all'importo stimato dell'AQ**, al netto dell'IVA. Verranno prese in considerazione fino a **n. 2 cifre decimali**.

L'offerta dovrà contenere anche i seguenti elementi:

- a) La stima dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. "oneri aziendali") presumibilmente necessari all'esecuzione dell'appalto di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- b) La stima dei **propri costi della manodopera (art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**, ai fini della successiva verifica di cui all'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A tal fine si invita l'impresa partecipante a presentare un prospetto di dettaglio del costo della manodopera espresso nell'offerta economica, unitamente ad essa contenente **l'indicazione del CCNL applicato, l'inquadramento dei dipendenti impiegati e il costo orario**.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 3.1.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Resta inteso che il ribasso % offerto si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli elenchi prezzi senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'AQ che rimane pari a 5.000.000,00.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale da applicare sull'importo stimato dell'AQ, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, del Codice.

Come stabilito dall'art. 1 comma 3 della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), l'esclusione automatica verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

5. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 dell'art.105 del Codice, in presenza di opere riconducibili alle categorie "superspecializzate" (cd "SIOS") di cui all'art 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come elencate nel Decreto MIT n. 248 del 10/11/2016, ciascuna di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto; pertanto il subappalto delle opere rientranti nella categoria **OS30** (categoria cd. "superspecialistica") è consentito nei limiti del 30% dell'importo della categoria (detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2 art 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), trattandosi di opere qualificate come "strutture impianti e opere speciali" ai sensi degli artt. 1 e 2 DM infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016, e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 1 e 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248, **non è ammesso l'avvalimento per la categoria di opere OS30.**

Si precisa che:

- **gli operatori economici non in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28**, dovranno presentare, ai sensi dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita dichiarazione, da rendere compilando il punto D della parte II del DGUE, attestante che l'operatore economico affiderà in subappalto, le lavorazioni relative alle suddette categorie non eseguibili direttamente dall'aggiudicatario; **la mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo di esclusione.**
- **gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare/lettera invito o non in possesso di qualificazione inerente alle categorie OS6 e OS7** qualora, in caso di aggiudicazione, intendano avvalersi del subappalto, dovranno presentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., indicante le lavorazioni che intendono subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. La mancata presentazione della "dichiarazione inerente al subappalto" non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle quote di partecipazione e/o categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di aggiudicazione a favore dell'impresa avvalente, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO PER LE LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS 30 ai sensi dell'art. 89 comma 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> **entro il termine indicato sul portale.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite sul SATER, entro il termine indicato sul SATER stesso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC, fatti salvi i casi in cui sarà eventualmente richiesto l'invio di documenti in formato cartaceo o in altra modalità.

È onere dell'Operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute di sblocco delle offerte saranno effettuate attraverso il SATER mediante sedute virtuali e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

La seduta **virtuale** di sblocco della busta contenente la documentazione amministrativa, avrà luogo il giorno indicato sul SATER e la stessa avverrà esclusivamente in modalità telematica.

In caso di variazione/impedimento la seduta virtuale, sarà aggiornata ad altra data e ora, che saranno comunicati sul sistema SATER - Intercent-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Il seggio/autorità di gara procederà a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare tutta la documentazione amministrativa allegata dai partecipanti in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente il seggio/autorità di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6 sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER;

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
- d) al termine della verifica di conformità della documentazione amministrativa, verranno inseriti gli esiti sul portale; la seduta virtuale rimarrà aperta fino alla conclusione di tale fase;

Sarà quindi adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e all'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

11. APERTURA DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

In successiva seduta virtuale, comunicata ai concorrenti, mediante SATER, almeno due giorni prima della data fissata, si procederà:

- allo sblocco e all'apertura, per tutti i concorrenti ammessi, della busta contenente l'offerta economica.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa e in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio;
- all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Come stabilito dall'art. 1 comma 3 della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), l'esclusione automatica verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia sarà eseguito in automatico tramite la piattaforma SATER.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 5, il procedimento del contraddittorio sarà attivato, nel solo caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

In tal caso il RUP provvederà ad effettuare tale verifica.

Il RUP formulerà quindi alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non ritenuta anomala.

12. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante è tenuta a procedere relativamente ai costi della manodopera, a prescindere dell'esistenza di un sospetto formale di anomalia, ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, in relazione all'oggetto del contratto, nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida o comunque, per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al 1° classificato non anomalo tramite l'utilizzo del sistema AVCPass e del collegamento telematico per la richiesta del DURC on line.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 0,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che **sarà vincolata per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione** salvo differimento di detto termine qualora non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione allo scadere dei 180 giorni; l'AUSL resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del contratto.

Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia fideiussoria definitiva conforme alle prescrizioni dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione deve essere redatta secondo lo schema tipo del Decreto del ministro dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

E' ammessa la riduzione della garanzia definitiva secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione della garanzia, in caso di cumulo di riduzioni, le riduzioni successive alla prima devono essere calcolate sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ausl della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'AUSL della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Ausl della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Ausl della Romagna UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della UO Progettazione e sviluppo edilizio, Via Settembrini, – 48121 Rimini (RN)

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it;

L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti:

Email : dpo@auslromagna.it

PEC : azienda@pec.auslromagna.it

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- L'Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in via di autotutela qualora ritenuto opportuno, con atto motivato, il presente procedimento di gara.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara, dandone comunicazione tramite SATER e/o tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le comunicazioni e/o scambi d'informazione inerenti alla presente procedura devono avvenire tramite **posta elettronica certificata**;
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
- Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo dei contratti d'appalto, alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo e dalle norme del Capitolato speciale d'appalto;
- L'Azienda USL della Romagna, con il presente appalto intende perseguire, laddove si manifestino le condizioni, la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali, in applicazione dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 26 della Legge Regione Emilia-Romagna 28.10.2016 n. 18 e del protocollo aziendale firmato in data 30/09/2019. A tal fine, l'aggiudicatario del presente Accordo Quadro, se diverso da quello attuale, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva e ad assorbire in via prioritaria, per il periodo di durata del contratto, il personale già alle dipendenze del precedente aggiudicatario ed attualmente impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti applicativi stipulati a valle dell'AQ in essere, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione dei lavori
Pertanto, ciascun operatore economico partecipante alla presente procedura di gara dovrà tener conto, nella predisposizione dell'offerta, della finalità sociale che informa il presente appalto.
- In armonia con la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 209/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:

- detti Codici di comportamento sono pubblicati sul sito internet aziendale e consultabili all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta/item/427-nuovo-codice-comportamento>
 - da cui possono essere liberamente consultati e scaricati; in ogni caso ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell'offerta;
 - nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna.
- Il richiamo al D. Lgs. 50/2016 denominato anche "Codice" contenuto nel presente disciplinare/lettera invito deve intendersi riferito al testo vigente alla data di pubblicazione della presente procedura;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bianco - U.O. Progettazione e sviluppo edilizio.

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

IL DIRETTORE

(Arch. Enrico Sabatini)

Firmato digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo Bianco

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

1. Fac-simile istanza di partecipazione
2. Modulo attestazione pagamento imposta di bollo
3. Dichiarazioni integrative
4. Dichiarazione impegno RTI
5. Patto d'integrità
6. Dichiarazione impresa ausiliaria